



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

Roma, 1° Marzo 2018

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III° SEZIONE

RIUNIONE GIOVEDÌ 1° MARZO 2018

1. Ricorso A.S.D. FRANCAVILLA CALCIO 1927

avverso la sanzione della squalifica fino al 18.04.2018 inflitta al calc. Mohamed Fofana seguito gara Castelfidardo/Francavilla Calcio dell'11.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)

La C.S.A., sentito l'arbitro, **ACCOGLIE PARZIALMENTE** e, per l'effetto, ridetermina la sanzione della squalifica a 5 giornate effettive di gara.

2. Ricorso CALC. CAPOZZI MICHELE

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Campobasso/Olympia Agnonese dell'11.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)

La C.S.A., sentito l'arbitro, **ACCOGLIE** e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

3. Ricorso CALC. VARSÌ ALFREDO

avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive di gara inflitta al reclamante seguito gara Campobasso/Olympia Agnonese dell'11.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)

La C.S.A., sentito l'arbitro, **ACCOGLIE** e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.

4. Ricorso POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 inflitta alla società reclamante seguito gara Città di Campobasso/ Olympia Agnonese dell'11.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)

La C.S.A., sentito l'arbitro, **RESPINGE**





FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO STAMPA

5. Ricorso S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A.R.L.

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Di Bari Vito seguito gara Cavese 1919 S.r.l./Audace Cerignola del 11.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)

ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

6. Ricorso CALCIO LECCO 1912 S.R.L.

avverso la sanzione della squalifica fino al 25.4.2018 e inflitta al calc. Cesarotti Andrea seguito gara Campionato Nazionale Juniores Oltrepuoghera/Calcio Lecco 1912 S.r.l. del 10.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 14.2.2018)

RESPINTO

7. Ricorso CALCIO LECCO 1912 S.R.L.

avverso la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Ciserano/Calcio Lecco 1912 S.r.l. del 17.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 19.2.2018)

RESPINTO

8. Ricorso A.S.D. POL. CALCIO BUDONI

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al sig. Cerbone Raffaele seguito gara Pol. Calcio Budoni/Albalonga del 11.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.